



REGOLAMENTO

FREQUENZA VOLONTARIA

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina la frequenza volontaria di diplomati e laureati presso le strutture centrali o periferiche dell'ARPAV, al fine di coniugare le esigenze di arricchimento professionale dei frequentatori con l'esigenza dell'ARPAV di ottenere apporti specialistici, in materie riservate dalla Legge Regionale 18 Ottobre 1996, n. 32 all'Agenzia medesima.

ARTICOLO 2

Coloro che sono interessati ad effettuare un periodo di frequenza volontaria presso l'ARPAV dovranno presentare domanda in carta semplice (secondo il modello reperibile presso gli Uffici dell'ARPAV) indirizzata al Direttore Generale o ai Direttori di Area (Amministrativa, Tecnico – Scientifica o Ricerca e Comunicazione) a seconda dell'Area di collocazione scelta e della tipologia di attività che si intende sviluppare.

Nel caso di tirocini connessi all'esame di stato e di frequenze legate alla redazione di tesi di laurea la domanda va indirizzata al Direttore del Dipartimento Provinciale interessato.

La frequenza viene autorizzata con lettera del Direttore Generale, dei Direttori di Area o dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali interessati, che provvedono a verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento.

Tale lettera deve sempre essere trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione Generale dell'ARPAV.

ARTICOLO 3

Nella domanda, redatta in carta semplice, l'interessato dovrà indicare nome, cognome, data di nascita, residenza (comprensiva anche di recapito telefonico), titolo di studio posseduto (i laureati devono allegare un certificato in carta semplice dal quale risultino gli esami effettuati) e un curriculum professionale.

In ordine alla redazione della suddetta domanda si applicano (per quanto riguarda autocertificazione, sottoscrizione, dichiarazioni sostitutive relative a stati, fatti e qualità personali) le disposizioni contenute nella Legge 4.1.1968, n. 15 (e successive modificazioni ed integrazioni) e nella conseguente regolamentazione di attuazione.

Il Direttore Generale o il Direttore di Area o il Direttore di Dipartimento Provinciale competente deve provvedere a definire l'ambito di attività e il programma di lavoro e individuare il referente ARPAV, che per tutto il periodo di svolgimento della frequenza volontaria, seguirà lo sviluppo dell'attività provvedendo a relazionare periodicamente al Direttore interessato.

Sono ammessi fino ad un massimo di due frequentatori e borsisti per ogni servizio, potendosi compensare il numero a livello di Dipartimento.



ARTICOLO 4

Il periodo di frequenza sarà determinato in sede di individuazione del progetto di cui all'art. 3, terzo comma, e non potrà comunque superare la durata massima di un anno, prorogabile al massimo di un altro anno dal Direttore Generale, dal Direttore di Area o dal Direttore del Dipartimento Provinciale che l'ha autorizzato.

L'ARPAV non si assume alcun impegno ad assumere il frequentatore e, pertanto, al termine del periodo di frequenza cesserà automaticamente ogni rapporto con il frequentatore stesso, il quale nulla potrà pretendere a tale titolo.

ARTICOLO 5

Il periodo di frequenza volontaria, di cui al presente regolamento, non comporta alcun onere per l'ARPAV e in particolare non comporta corresponsione di alcun compenso per l'attività svolta a favore del frequentatore, nemmeno a fini contributivi.

ARTICOLO 6

Il frequentatore è ammesso ad accedere alle aree aziendali dell'ARPAV interessate dall'attività.

Durante il periodo di frequenza l'ARPAV si impegna a mettere a disposizione del frequentatore impianti, attrezzature, locali, documentazione, struttura e personale necessari al conseguimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle mansioni assegnate al frequentatore stesso e precedentemente concordate.

ARTICOLO 7

Durante la permanenza presso l'ARPAV il frequentatore sarà assoggettato al rispetto delle norme vigenti, nonché a quelle previste dagli accordi e/o regolamenti aziendali, ove esistenti; in particolare egli sarà tenuto alla compiuta osservanza della normativa antinfortunistica (in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere), nonché al rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile, impegnandosi a non divulgare notizie o informazioni relative all'attività dell'ARPAV, alla sua organizzazione e alla sua situazione amministrativa e finanziaria, informazioni di cui può venire a conoscenza durante la frequenza.

ARTICOLO 8

Il frequentatore deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni, comprensiva dei casi di morte e invalidità permanente, nonché di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata, con massimale minimo pari a lire 200 milioni.

Tale polizza deve coprire tutto il periodo della frequenza prestata.

Il mancato rinnovo dell'assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di frequenza, comporterà l'immediata cessazione d'ufficio della frequenza stessa.



ARTICOLO 9

L'ARPAV potrà interrompere in ogni momento lo svolgimento della frequenza per mutate esigenze organizzative proprie ovvero qualora si verificassero inadempienze da parte del frequentatore.

ARTICOLO 10

L'orario minimo di permanenza del frequentatore in ARPAV sarà di volta in volta fissato in relazione alle specifiche esigenze dell'attività programmata e comunque non potrà superare quello praticato dall'ARPAV stessa per i propri dipendenti. Tale orario verrà fissato dal Direttore Generale, dal Direttore di Area o dal Direttore del Dipartimento Provinciale competente, contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 3, terzo comma, del presente regolamento.

ARTICOLO 11

In casi particolari il frequentatore può essere autorizzato a partecipare a riunioni di lavoro, convegni e seminari, in quanto connessi al progetto di lavoro svolto dal frequentatore stesso, con il diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

ARTICOLO 12

Prima di iniziare la frequenza, il frequentatore deve sottoscrivere una dichiarazione con cui accetta integralmente la presente regolamentazione e, in particolare, gli obblighi a suo carico previsti, senza che alcuna azione di rivalsa possa essere intrapresa nei confronti dell'ARPAV.

ARTICOLO 13

Su richiesta dell'interessato l'ARPAV potrà rilasciare una dichiarazione attestante la frequenza prestata.

ARTICOLO 14

Non sono ammessi alla frequenza coloro che abbiano un rapporto a tempo pieno di lavoro dipendente con Enti Pubblici o con soggetti privati.

ARTICOLO 15

La presente disciplina si applica, in quanto compatibile, anche a coloro che vengono ammessi alla frequenza sulla base di convenzioni con Università, Istituti di Ricerca e altri Enti Pubblici, fatta esclusione per i borsisti.